

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

ADDENDUM AL

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Artt. 17, 28, 29, D.Lgs 81/08

E AL

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08

**VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO CORONAVIRUS E INDICAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE - TITOLO X D.LGS. 81/2008**

Revisione 4 - Luglio 2022

Data: 27 Luglio 2022		
Datore di lavoro	Dr.ssa Maria Siclari	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	Ing. Fabio Cianflone	
Medico competente	Dr.ssa Giulia Castellani	



RLS	
Oreste Albuzzi	
Giuseppe Crociata	
Claudia Gion	
Claudia Greco	
Marco Pennacchi	

Tabella delle revisioni

Revisione 0 - Marzo 2020	Prima emissione
Revisione 1 - Maggio 2020	Aggiornamento al DPCM 26 Aprile 2020 e all'Accordo 24 Aprile 2020
Revisione 2 - Agosto 2020	Aggiornamento a: - Legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri N.3/2020 - Protocollo quadro per la "Prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS.
Revisione 3 – Aprile 2021	Aggiornamento al "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto da Governo e Parti sociali il 6 aprile 2021
Revisione 4 – Luglio 2022	Aggiornamento al "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto da Governo e Parti sociali il 30 giugno 2022

SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. IL RISCHIO BIOLOGICO, INQUADRAMENTO NORMATIVO	5
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SARS-CoV-2/ COVID-19	9
4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	10
5. NORME DI RIFERIMENTO	20
6. ALLEGATI.....	20

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.4 – Luglio 2022	Pag. 4 di 20	

1. PREMESSA



Il presente documento analizza il Rischio rappresentato dalla diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) nel luogo di lavoro ad integrazione del Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) secondo le indicazioni, raccomandazioni e provvedimenti normativi emanati dalle autorità competenti.

Il presente documento è da considerarsi un **addendum del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** dell'Istituto e prende in esame il rischio cui sono potenzialmente esposti i lavoratori ISPRA alla stessa stregua della popolazione generale in occasione della pandemia in atto, tenendo conto che si tratta di un'esposizione non deliberata ma potenziale al rischio stesso e che la presenza del virus non è identificabile in una determinata attività lavorativa, ma questa costituisce una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (collegli di lavoro, visitatori esterni, fornitori).

Il presente documento è da considerarsi altresì **addendum al Documento Unico di Valutazione dei Rischi** da interferenza (**DUVRI**), di ciascuna sede dell'Istituto in quanto le misure del protocollo si applicano anche al personale esterno all'Istituto (fornitori di servizi/ forniture/ lavori).

Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione puntualmente adottate dall'Istituto a fronte delle indicazioni di cui al **"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro"** sottoscritto da Governo e Parti sociali il 30 giugno 2022.

Il presente documento è elaborato dal Servizio di Prevenzione Protezione con la collaborazione del Medico competente e con il coinvolgimento degli RLS e discusso in occasione delle riunioni periodiche di sicurezza.

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.4 – Luglio 2022	Pag. 5 di 20	

2. IL RISCHIO BIOLOGICO, INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il rischio biologico per i lavoratori è disciplinato dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.

Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

[...]

Ai sensi del Titolo X s'intende per:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.

L'applicabilità, in merito al Coronavirus, del D. Lgs. 81/08 ed in particolare del Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020 per gli operatori a "contatto con il pubblico".

Circolare n. 3190 del 03.02.2020

[...]

Min. Salute

OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

[...]



Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

ISPRA non rientra nelle attività di cui alla circolare suddetta, tuttavia l'Istituto adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente al coronavirus.

Classificazione

Il Titolo X del D. Lgs. 81/08 classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.4 – Luglio 2022	Pag. 6 di 20	

Articolo 271 - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
- d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

- f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
- g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.

Art. 273. Misure igieniche

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
- b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

ALLEGATO XLIV

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente COVID-19 come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.



Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08

[...]



VIRUS

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
[...]		
Caliciviridae:		
Virus dell'epatite E	3(**)	
Norwalk-Virus	2	
Altri Caliciviridae	2	
Coronaviridae	2	
Filoviridae:		
Virus Ebola	4	
Virus di Marburg	4	
Flaviviridae:		
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray)	3	
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale	3(**)	V
Absettarov	3	
Hanzalova	3	
Hypr	3	
Kumlinge	3	
Virus della dengue tipi 1-4	3	
Virus dell'epatite C	3(**)	D
Virus dell'epatite G	3(**)	D
Encefalite B giapponese	3	V
Foresta di Kyasanur	3	V
Louping ill	3(**)	
Omsk (a)	3	V
Powassan	3	
Rocio	3	
Encefalite verno-estiva russa (a)	3	V
Encefalite di St. Louis	3	
Virus Wesselsbron	3(**)	
Virus della Valle del Nilo	3	
Febbre gialla	3	V
Altri flavivirus noti per essere patogeni	2	
[...]		

Più recente è la riclassificazione del virus SARS CoV-2 responsabile della malattia COVID-19 nel **gruppo 3** dalla Direttiva UE 202/739 della Commissione del 3 giugno 2020 pubblicata sulla G.U.C.E. del 4 giugno 2020 n. 175.

Il provvedimento modifica l'Allegato III alla Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.

Con il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.4 – Luglio 2022	Pag. 9 di 20	

viene recepita la Direttiva Europea e con l'articolo 17 introdotta la sostituzione degli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SARS-CoV-2/COVID-19

Coronavirus

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.



Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro (droplets) emesse dalle persone infette, ad esempio tramite la saliva, e proiettate a distanza (max 1 m) tossendo e starnutendo. La trasmissione può altresì avvenire attraverso i contatti diretti personali, in particolare con le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Resistenza sulle superfici e in funzione delle temperature (Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020).

I dati disponibili su SARS-CoV2 mostrano che il virus ha una diversa sopravvivenza in base alla tipologia di superficie. In uno studio di Chin et al., in condizioni controllate di laboratorio (es. umidità relativa del 65%), il virus infettante era rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta (da stampa e per fazzoletti), fino a un giorno su legno e tessuti, due giorni su vetro, e per periodi più lunghi (4 giorni) su superfici lisce quali acciaio e plastica, persistendo fino a 7 giorni sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche. Risultati analoghi sono stati messi in evidenza da van Doremalen et al. che, sempre in condizioni di laboratorio, hanno evidenziato come il virus infettante fosse rilevabile fino a 4 ore su rame, 24 ore su cartone e 2-3 giorni su plastica e acciaio. Significativamente, SARS-CoV-2 risulta efficacemente disattivato dopo 5 minuti di esposizione a comuni disinfettanti quali soluzioni a base di cloro allo 0,1%, etanolo al 70% o ad altri disinfettanti quali clorexidina 0,05% e benzalconio cloruro 0,1%.

Relativamente alle condizioni esterne di temperatura, SARS-CoV-2, come altri coronavirus (26) e come gran parte dei virus, risulta stabile alle temperature di refrigerazione (+4°C), con una riduzione totale del virus infettante – in condizioni ottimali per la sua sopravvivenza come quelle sperimentali di laboratorio – pari a circa 0,7 log in 14 giorni. A temperatura ambiente, di contro, SARS-CoV-2 mostra una minore stabilità e virus infettante può essere rilevato fino a 7 giorni a 22°C o fino a 1 giorno a 37°C. Infine, SARS-CoV-2 mostra, nei confronti delle temperature rilevanti per i processi di preparazione dei cibi (cottura e mantenimento dalla temperatura nelle attività di ristorazione), un comportamento analogo a quello di altri Coronavirus come SARS e MERS, non essendo possibile rilevare virus infettante dopo 30 minuti a 56°C e dopo 5 minuti a 70°C.

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.4 – Luglio 2022	Pag. 10 di 20	

Dispositivi di protezione individuale - Semimaschere filtranti

Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno totale massima. Sono previste 3 classi: FFP1, FFP2, FFP3. Il tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione dell'operatore ad aerosol e goccioline con un grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 98%. I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: "utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro" (indicati con la sigla NR) o "riutilizzabili" per più di un turno di lavoro (indicati con lettera R).

I dispositivi conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 425/2016) devono essere dotati di marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. I DPI devono essere conformi a specifiche norme tecniche (UNI EN 149:2009) perché siano conformi al fattore di protezione ricercato.

Le maschere messe a disposizione dall'Istituto sono del tipo FFP2.

Per la loro efficacia ottimale (e per non incorrere in uso improprio con conseguente falsa sicurezza di essere protetti) questi vanno indossati, rimossi e smaltiti correttamente, come illustrato nell'Allegato 1 **"COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale"**.

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, seguendo le indicazioni, raccomandazioni e provvedimenti normativi emanati dalle autorità competenti.

Pertanto, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'Istituto e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, si fa riferimento al **"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro"**, sottoscritto in data 30 giugno 2022, che contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Il citato protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente.

Il documento di valutazione rischi dell'Istituto, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene integrato in ragione del suddetto Protocollo, secondo le specificità delle singole attività.

Di seguito si riporta una tabella divisa in due colonne, nella prima si riporta il protocollo vigente e nella seconda le corrispondenti misure attuate dall'Istituto.



1. INFORMAZIONE	
Descrizione Protocollo	Descrizione Misure adottate
<p>Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura); - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda; - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. <p>Il datore di lavoro fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.</p>	<p>Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori divulgate per posta interna ("<i>ispraticomunica</i>"):</p> <p>COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale (Allegato 1)</p> <p>Proiezione delle Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale sui monitor posti negli ingressi delle sedi di via Brancati 48 e 60 – Roma.</p> <p>Affissione negli atri di ingresso di ogni sede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infografica - Istruzioni sul corretto utilizzo delle mascherine FFP2 - Infografica - Istruzioni per la misurazione della temperatura corporea prima dell'accesso al lavoro <p>Incontri informativi da parte del RSPP e MC specifici per lavoratori e preposti.</p> <p>Istruzioni, procedure e documenti su richiesta per attività/mansioni specifiche predisposti da RSPP e MC e inviati per posta elettronica.</p> <p>Instituito un tavolo informativo con la partecipazione di RLS, RSU, OOSS, DL, Responsabile Dipartimento affari generali, Dirigente Servizio infrastrutture, MC, RSPP.</p> <p>Comunicati settimanali con "<i>ispraticomunica</i>" sui casi dipendenti contagiati, azioni conseguenti, indicazioni specifiche.</p>

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.4 – Luglio 2022	Pag. 12 di 20	

2. MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO	
Descrizione Protocollo	Descrizione Misure adottate
<p>Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.¹ Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.</p>	<p>Prevista la misurazione della temperatura corporea prima dell'ingresso nei luoghi di lavoro presso tutte le sedi dell'Istituto mediante termocamera oppure per mezzo di misuratori manuali (vedi Allegati 1-2).</p> <p>Istruzioni di cui al paragrafo precedente.</p>
<p>La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.</p>	<p>Le comunicazioni e le relative certificazioni vengono acquisite dall'ufficio del personale con la collaborazione del MC.</p>
<p>Qualora, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente ove presente.</p>	<p>Collaborazione garantita da ufficio del personale e dal MC.</p>

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

3. GESTIONE DEGLI APPALTI	
Descrizione Protocollo	Descrizione Misure adottate
<p>In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, laddove presente.</p> <p>L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.</p>	<p>Il presente documento è trasmesso a tutti gli appaltatori ad integrazione del DUVRI di ciascuna sede dell'Istituto.</p> <p>Gli appaltatori sono tenuti ad informare RUP e DEC in merito a casi di dipendenti positivi, che a loro volta informeranno AGP-GIU e il medico competente (<i>agpgiu@isprambiente.it</i> e <i>medico-competente@isprambiente.it</i>)</p> <p>Si richiede che gli appaltatori siano muniti di mascherina FFP2 e che sia sempre rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro dal personale presente.</p> <p>Per quanto possibile, i fornitori seguono ingressi e percorsi separati.</p> <p>Per le sedi romane di Brancati 48 e 60:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il personale dei Servizi Pulizie e Mensa aziendale e Bar, manutenzione impianti tecnologici, elettrici, ecc. ha a disposizione servizi igienici di uso esclusivo; - il personale del Servizio navetta, i dipendenti e altri utenti del servizio sono informati sulla necessità di rispettare la distanza di sicurezza e sull'obbligo di indossare la mascherina. <p>Per i fornitori occasionali è stato individuato un servizio igienico dedicato, laddove possibile.</p> <p>Nella guida di automezzi aziendali sia gli autisti che il personale trasportato deve indossare le mascherine FFP2 durante l'intero tragitto.</p> <p>La vigilanza sull'osservanza delle presenti misure è assicurata da RUP e DEC dei singoli contratti.</p>



 <p>ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</p>	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		 <p>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	Rev.4 – Luglio 2022	Pag. 14 di 20	

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA

Descrizione Misure Protocollo	Descrizione Misure adottate
<p>Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la Circolare del Min. Salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.</p> <p>Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.</p> <p>Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi <i>touch</i> e <i>mouse</i> con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.</p> <p>In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.</p>	<p>Pulizia giornaliera affidata alle imprese del Servizio di pulizia di ciascuna sede dell'Istituto, con utilizzo di prodotti anti-Covid certificati.</p> <p>Sanificazione periodica in base alla effettiva frequentazione degli ambienti e straordinaria a seguito di casi di positività.</p> <p>Gli impianti di condizionamento e ventilazione sono gestiti e sottoposti a manutenzione in conformità alle indicazioni dei Rapporti ISS COVID-19 n. 5 e 33/2020.</p> <p>Aria indoor: sistemi di ventilazione meccanica controllata con azzeramento ricircolo, laddove necessario, e utilizzo di pacchi filtranti conformi alla UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9.</p> <p>Pulizia frequente dei filtri, griglie e prese di ventilazione in conformità ai Rapporti ISS n.5-33/2020.</p> <p>Data indicazione al personale di aerare frequentemente gli ambienti aprendo le finestre.</p>

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
<p>È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.</p>	<p>Impartite indicazioni al personale e agli esterni con le modalità di cui al paragrafo 1 relativo all'informazione.</p>
<p>Il datore di lavoro mette a disposizione idonei mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti lavoratori anche grazie a specifici dispenser e collocati in punti facilmente accessibili.</p>	<p>I dipendenti hanno la possibilità di provvedere alla pulizia frequente delle mani con acqua e sapone presso i servizi igienici presenti in ciascuna sede.</p> <p>Nelle varie sedi dell'Istituto sono stati inoltre messi a disposizione dispenser di soluzioni alcoliche igienizzanti.</p>
<p>È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.</p>	<p>Vedi punti precedenti.</p>

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.4 – Luglio 2022	Pag. 15 di 20	

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
<p>Fermi gli obblighi previsti dall'art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.</p> <p>Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.</p>	<p>Obbligo per tutti i lavoratori e chiunque entri in Istituto di indossare sempre i facciali filtranti FFP2, in particolare nei luoghi in cui si possono creare assembramenti: ingressi, atri spazi comuni, mense, bar, davanti a macchinette distributrici di snack e bevande, ecc..</p> <p>L'Istituto mette a disposizione di tutti i dipendenti facciali filtranti FFP2.</p> <p>Non è consentito utilizzare mascherine personali (di comunità) non certificate.</p> <p>Alla guida di automezzi aziendali sia gli autisti che il personale trasportato devono indossare le mascherine FFP2 durante l'intero tragitto.</p>

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
<p>L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.</p> <p>Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.</p> <p>Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.</p>	<p>Si applicano le medesime misure di cui al punto 4, relativo alla pulizia e sanificazione, anche per gli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, laddove presenti).</p> <p>Predisposti percorsi a senso unico per ingresso e uscita in Istituto, dalla mensa, salita e discesa, laddove presenti.</p> <p>Affissa segnaletica orizzontale per il rispetto del distanziamento nella fruizione degli spazi comuni, quali atri di ingresso, bar, mensa, laddove presenti.</p> <p>Contrassegnati sui tavoli delle mense (laddove presenti) i posti non occupabili.</p>

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).	Gli orari di ingresso e uscita dell'Istituto sono flessibili e consentono di evitare assembramenti.
Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.	<p>Laddove possibile (esempio mensa e corpi scala, Brancati 48), sono stati individuati percorsi a senso unico ingresso/uscita.</p> <p>Installati dispenser con soluzioni alcoliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'ingresso/uscita di ogni sede - negli atrii di ogni sede - ingresso e uscita mensa di Brancati 48 - ingresso/uscita mensa Brancati 60 - bar Brancati 48 - in corrispondenza dei servizi igienici di Brancati 48/60

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
<p>Fermo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.</p> <p>La persona sintomatica deve essere subito dotata - ove già non lo fosse - di mascherina FFP2.</p>	<p>Il lavoratore che sviluppa sintomatologia o viene a conoscenza della sua positività quando si trova in ambiente di lavoro ove non già indossata deve indossare la mascherina FFP2 e lasciare l'edificio recandosi immediatamente presso la propria abitazione contattando il proprio medico di medicina generale.</p> <p>In caso di positività accertata lo comunicherà via mail immediatamente all'ufficio del personale e al medico competente (agpgiu@isprambiente.it e medico-competente@isprambiente.it)</p>

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS	
Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
<p>È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.</p> <p>La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.</p>	<p>La sorveglianza sanitaria ordinaria (visite mediche periodiche) del personale ISPRA è regolarmente ripresa da maggio 2020.</p>
<p>Il medico competente collabora con il datore di lavoro, RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione e attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.</p>	<p>Il presente protocollo è stato redatto con la collaborazione di RSPP, RLS e MC.</p>
<p>Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art.10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili, secondo le definizioni e le modalità di cui alla Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.</p>	<p>Il MC laddove richiesto effettua la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dalla normativa vigente.</p>

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
<p>La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.</p>	<p>Il MC attua la visita medica (precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.</p>

11. LAVORO AGILE



Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
<p>Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell'emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.</p> <p>In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l'attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l'auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall'art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</p>	<p>L'Istituto assicura la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in fase ordinaria, al di fuori dell'emergenza in atto, per tutte le attività eseguibili da remoto.</p>

12. LAVORATORI FRAGILI

Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
<p>Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.</p> <p>Le Parti sociali auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di tutele per i lavoratori fragili, da ultimo prorogate dall'art. 10, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52.</p>	<p>Per il lavoratori fragili il datore di lavoro, il medico competente e l'RSPP concorderanno particolari misure prevenzionali in base all'evoluzione dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione normativa in materia.</p>

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
<p>Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.</p> <p>Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.</p> <p>In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19.</p>	<p>L'applicazione e la verifica delle misure adottate viene eseguita nell'ambito della periodica consultazione con gli RLS.</p> <p>Instituito un tavolo informativo con la partecipazione di RLS, RSU, OOSS, DL, Responsabile Dipartimento affari generali, Dirigente Servizio infrastrutture, MC, RSPP.</p>
<p>Le Parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l'aggiornamento delle medesime misure.</p>	<p>Il tavolo informativo si è già riunito per consultazione e confronto preventivo sull'attuazione del presente protocollo e si riunisce periodicamente sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico.</p>

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19		
	Rev.4 – Luglio 2022	Pag. 20 di 20	

5. NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” –TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

UNI EN 149:2009 – “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura”.

Regolamento (UE) 425/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

UNI EN ISO 16890-2017 - “Filtri d'aria per ventilazione generale”.

Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 03.02.2020 – “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico oggetto”.

Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020 – “Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2”. Versione del 19 aprile 2020.

Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 – “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. Versione del 25 maggio 2020.

Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 – “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”. Versione del 25 maggio 2020.

Direttiva UE 202/739 della Commissione del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione. Pubblicata sulla G.U.C.E. del 4 giugno 2020 n. 175.


Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 - “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 30 giugno 2022.

6. ALLEGATI

1. COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale
2. Procedura di massima per la misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso al lavoro

COVID-19



**ISTRUZIONI DI IGIENE E SICUREZZA
SUL LAVORO PER IL PERSONALE**

Revisione 4

LAVATI SPESSO LE MANI CON
ACQUA E SAPONE O USA UN
GEL A BASE ALCOLICA



EVITA CONTATTI RAVVICINATI
MANTENENDO LA DISTANZA
DI ALMENO UN METRO



NON TOCCARTI
OCCHI, NASO E
BOCCA CON LE MANI



EVITA LUOGHI
AFFOLLATI



ALCUNE SEMPLICI
RACCOMANDAZIONI
PER CONTENERE
IL CONTAGIO DA
CORONAVIRUS



EVITA LE STRETTE DI
MANO E GLI ABBRACCI
FINO A QUANDO QUESTA
EMERGENZA SARÀ FINITA



COPRI BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO
QUANDO STARNUTISCI O
TOSSISCI. ALTRIMENTI USA
LA PIEGA DEL GOMITO



SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA,
NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI
STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,
LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)



IMPORTANTE

Impegnati a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Sanitarie e del Datore di Lavoro nel fare accesso in Istituto, in particolare:

- Non puoi fare ingresso o permanere in Istituto se hai i sintomi del COVID-19 (influenza, alterazione della temperatura, tosse, ecc.);
- Se avverti i sintomi successivamente all'ingresso e/o vieni a conoscenza di essere positivo indossa subito la mascherina FFP2, lascia l'edificio e recati presso il tuo domicilio. Dovrai inoltre informare immediatamente il tuo medico di medicina generale, il tuo Responsabile, l'Ufficio del Personale e il Medico Competente.

FACCIALI FILTRANTI FFP2

- Indossa sempre la mascherina FFP2.
- Se necessario richiedi la mascherina all'ingresso dell'Istituto.
- Non puoi utilizzare mascherine personali (di comunità) non certificate.
- Indossa la mascherina anche nell'utilizzo degli automezzi per motivi di servizio areando frequentemente l'abitacolo aprendo i finestrini e tenendo il climatizzatore spento.

EVITA CONTATTI RAVVICINATI

- Mantieni sempre una **distanza di sicurezza** di almeno 1 – 1,5 m dalle altre persone.
- Evita strette di mano ed abbracci.
- Evita situazioni lavorative che comportino assembramenti, o che non permettano il rispetto del distanziamento interpersonale minimo.
- Utilizza, qualora necessario, modalità di collegamento da remoto.

OSSERVA QUESTE PRECAUZIONI DI IGIENE

- Lavati frequentemente le mani con acqua e sapone oppure utilizzando le soluzioni igienizzanti.
- Non tossire o starnutire senza protezione o eventualmente nella piega del gomito.
- Utilizza fazzoletti usa e getta.

RESTA A CASA IN PRESENZA DI SINTOMI

- Non recarti al lavoro in presenza di tosse, starnuti, difficoltà respiratoria, rialzo termico ($>37,5^{\circ}\text{C}$).
- Ricordati di informare il tuo Medico di Medicina Generale.

SE SEI UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO COVID-19 ACCERTATO

- Indossa SEMPRE la mascherina FFP2 in maniera rigorosa.
- Adotta il regime di AUTOSORVEGLIANZA per i primi 5 giorni relativamente all'eventuale insorgenza di sintomi, adottando i seguenti accorgimenti:
 - non consumare bevande o cibi con altri colleghi;
 - non fumare all'aperto in compagnia di altri colleghi;
 - mantieni con gli altri colleghi una distanza di almeno 1-1,5 m;
 - lavati e/o sanificati spesso le mani;
 - fai areare la tua stanza frequentemente o, ove lavori con altri colleghi, tieni la finestra quanto più possibile aperta;
 - non recarti a lavoro in caso di comparsa di sintomatologia anche lieve e non necessariamente febbrile.
- Comunica al tuo medico curante l'eventuale insorgenza di sintomi (raffreddore, tosse, febbre, spossatezza, cefalea, etc.) e segui e sue indicazioni.

SE SEI POSITIVO AL CORONAVIRUS

- Osserva l'isolamento domiciliare.
- Informa il tuo **Medico di Medicina Generale** e segui le sue istruzioni.
- Informa l'**Ufficio del Personale** (agpgiu@isprambiente.it) e il **Medico Competente** (medico-competente@isprambiente.it).

ISTRUZIONI sul CORRETTO UTILIZZO delle MASCHERINE FFP2

I.

PRIMA DELL'UTILIZZO

Prima di indossare la mascherina, esegui la procedura di **IGIENE DELLE MANI**.



II.

INDOSSA LA MASCHERINA

Posiziona la mascherina **coprendo bocca e naso e legata saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la mascherina:**

- posiziona la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato verso l'alto;
- posiziona gli elastici dietro le orecchie (oppure sulla nuca e intorno al collo sotto le orecchie);
- modella lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso.



III.

DURANTE L'USO

Evita di toccare direttamente la mascherina: maneggiala utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani.



NON RIUTILIZZARE LE MASCHERINE MONOUSO

ISTRUZIONI sul CORRETTO UTILIZZO delle MASCHERINE FFP2

IV.

RIMUOVI LA MASCHERINA

Evita di toccare la parte anteriore, ma rimuovi i lacci da dietro le orecchie (o dalla nuca).



V.

DOPO L'UTILIZZO



Dopo aver rimosso la mascherina, o ogni volta che tocchi inavvertitamente una mascherina usata, **lavati le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.**

VI.

SMALTIMENTO

Smaltisci le mascherine negli appositi contenitori.




NON RIUTILIZZARE LE MASCHERINE MONOUSO

ISTRUZIONI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA PRIMA DELL'ACCESSO AL LAVORO



1- Indossa la mascherina

2 - Inquadra il viso nella nella sagoma indicata nella termocamera e attendi la misurazione della temperatura



3 - Se il valore di temperatura misurato è $< 37,5^{\circ}\text{C}$ puoi accedere al lavoro

4 - Se la temperatura misurata risulta $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (ad almeno due misurazioni) non puoi accedere al lavoro (il tornello si blocca). Rivolgiti agli addetti alla portineria per:

- registrare il superamento del limite e documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso
- sottoscrivere il Modello di informazione

Quindi torna a casa, contatta il tuo medico curante e segui le sue indicazioni



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

ADDENDUM AL

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Artt. 17, 28, 29, D.Lgs 81/08

E AL

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08



**VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO CORONAVIRUS E INDICAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE - TITOLO X D.LGS. 81/2008**

Revisione 4 - Luglio 2022

ALLEGATO 2 - Procedura di massima per la misurazione della temperatura corporea prima dell'accesso al lavoro

ALLEGATO 2.1 - Modello registro soggetti con temperatura superiore a 37,5°C

ALLEGATO 2.2 - Modello di dichiarazione da far sottoscrivere al soggetto con temperatura superiore a 37,5°C

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19 Rev.4 – Luglio 2022		
	Allegato 2	Pag. 2 di 4	

Allegato 2

PROCEDURA DI MASSIMA PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA PRIMA DELL'ACCESSO AL LAVORO

Dove si effettua la misurazione

La misurazione della temperatura corporea viene effettuata automaticamente per mezzo di termocamere oppure per mezzo di misuratori manuali.



Quando effettuare la misurazione

La misurazione viene effettuata per ciascun dipendente/visitatore prima dell'accesso presso la sede ISPRA.

Se il valore di temperatura misurato dalla termocamera è $< 37,5^{\circ}\text{C}$ il lavoratore/visitatore può avere accesso alla sede di lavoro ed il dato non viene registrato.

Se la temperatura misurata risulta $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (ad almeno due misurazioni) il lavoratore/visitatore non può accedere alla sede ISPRA (il tornello non si sblocca) e deve rivolgersi agli addetti alla portineria per la registrazione dell'avvenuto superamento del limite (Allegato 5.1 – Modello registro soggetti con temperatura superiore a $37,5^{\circ}\text{C}$) anche allo scopo di documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso.

Il lavoratore/visitatore per cui è stato registrato il superamento della soglia di temperatura verrà invitato a tornare presso il proprio domicilio, contattare il proprio medico curante e seguire le indicazioni impartite dal sanitario (Allegato 5.2 - Modello di dichiarazione da far sottoscrivere al soggetto con temperatura superiore a $37,5^{\circ}\text{C}$).

	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19 Rev.4 – Luglio 2022		 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	Allegato 2.2	Pag. 4 di 4	

Allegato 2.2

(Modello di dichiarazione da far sottoscrivere al soggetto con temperatura superiore a 37,5°C)

Io sottoscritto dichiaro di essere stato informato del rilievo in occasione dell'odierno controllo all'ingresso della sede ISPRA, di una temperatura corporea di °C, superiore al valore soglia di 37,5°C che - ai sensi di quanto stabilito nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - impedisce l'accesso sul luogo di lavoro. Sono stato altresì informato circa la necessità di fare ritorno al domicilio, di mettermi in contatto con il medico di medicina generale e di seguire le indicazioni del sanitario stesso, oltre che della necessità di informare tempestivamente i competenti uffici dell'ISPRA su eventuali sviluppi significativi della situazione sanitaria.

Data

Firma